



## REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO SOCIALE

### Art.1 - IL SOCIO

1. La qualifica di *Socio Atleta* e *Socio non Atleta* è definita dal Titolo III dello Statuto Sociale che sancisce “Socio” dell’Associazione “*la persona fisica che ne condivide gli scopi e che si impegna a realizzarli ed a sostenerli*”. Ogni socio ha pertanto il diritto ed il dovere di contribuire al conseguimento degli scopi sociali esclusivi, anche simbolici indossando la maglia/divisa sociale in ogni manifestazione sportiva e/o ricreativa a cui egli partecipi.
2. Chiunque desideri far parte dell'Associazione presenterà domanda scritta al Consiglio Direttivo, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo (fruibile anche dal sito sociale [www.podistiresco.it](http://www.podistiresco.it) ). Il Consiglio Direttivo valuterà la richiesta al più presto e deciderà in merito, ratificandone l'accoglimento oppure diversamente motivando il rifiuto, che verrà messo a verbale, nella sua prima convocazione utile successiva. Nel frattempo il nuovo Socio provvederà al pagamento della quota di associazione - contestualmente ed insieme a quella di affiliazione Fidal e/o Uisp/E.P.S. nel caso di Socio Atleta - relativa all'anno in corso, producendo altresì valida certificazione medica sportiva di idoneità agonistica alla disciplina dell'Atletica Leggera. Il Socio Atleta, in ogni caso, non potrà al contempo risultare Socio Atleta o Socio non Atleta di altra Associazione, attiva nella disciplina dell'Atletica Leggera, operante sul territorio nazionale. Analogamente il Socio non Atleta, desiderando altrettanto anch'egli contribuire agli scopi sociali esclusivi, provvederà al solo pagamento della quota di associazione ma, in ogni caso, non potrà al contempo risultare Socio non Atleta o Socio Atleta di altra Associazione, attiva nella disciplina dell'Atletica Leggera, operante sul territorio nazionale.
3. Ogni rinnovo associativo annuale, sia di Socio Atleta che di Socio non Atleta, potrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione soltanto in permanenza dei requisiti previsti per la nuova associazione. In caso di mancata ratifica per motivate ragioni saranno restituite le quote associative versate a titolo di nuova associazione o di rinnovo.
4. La qualifica di Socio Atleta così come di Socio non Atleta cessa alla scadenza dell'annualità e non oltre il 31.12, od anche in corso d'anno - immediatamente - qualora la persona si associ ad altra Associazione attiva nella disciplina dell'Atletica Leggera, operante sul territorio nazionale, senza aver diritto a restituzione di eventuali ratei non goduti di quote associative e/o affiliative e conseguente perentorio divieto, perseguibile in ogni sede, di indossare maglia/divisa sociale ad ogni eventuale successiva manifestazione sportiva e/o ricreativa a cui egli stesso partecipi, avendo perso la qualifica di Socio.

### Art. 2 - LA SEDE SOCIALE

L'accesso alla Sede Sociale, in considerazione dei gravami inerenti la responsabilità civile per eventuali danni diretti e indiretti causati a terzi e/o a cose di terzi nonché delle norme civilistiche e fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche, è esclusivamente riservato:

5. Ai Soci Atleti e ai Soci non Atleti dell'Associazione.
6. Unicamente ai Soci di altre associazioni con le quali vigono accordi di reciprocità riconosciuta e deliberata dal Consiglio Direttivo (ad es. società organizzatrici del Trofeo Levante Fiorentino) ai quali può essere riservata una tessera associativa temporanea di ospitalità.
7. Il Consiglio Direttivo ha, di volta in volta, la facoltà di permettere la frequentazione della Sede Sociale ad ospiti specifici quali autorità, consulenti e rappresentanti di sponsor o fornitori ai quali può essere riservata una tessera associativa temporanea di ospitalità.

8. Ogni Socio potrà frequentare la Sede Sociale ed usufruire delle attrezzature ivi contenute secondo principi di rispetto incondizionato della persona e di responsabile cura e conservazione delle cose, altresì astenendosi da contrasti anche verbali, litigi e bestemmie.
9. Il Socio dimissionario e/o decaduto per qualsiasi causa non potrà frequentare la Sede Sociale come ospite, nell'anno stesso della rinuncia/dimissione/decadenza.
10. L'orario di apertura e di chiusura della Sede Sociale è stabilito periodicamente dal Consiglio Direttivo ed esposto in bacheca.

#### Art. 3 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo ha la titolarità dei provvedimenti disciplinari connessi alle infrazioni allo Statuto ed al presente regolamento commesse dai soci. I provvedimenti sanzionatori adottabili sono i seguenti:

- ammonizione (verbale o scritta)
- sospensione a tempo determinato
- espulsione dall'Associazione

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, relativamente ai provvedimenti previsti a questo titolo, sono adottate a maggioranza, con votazione segreta. Per la sola sanzione dell'espulsione dall'Associazione, il Consiglio Direttivo - oltre ad attenersi alle norme dello Statuto Sociale, del presente regolamento attuativo e, se applicabili, anche a quelle dei regolamenti interni della Fidal Coni e/o della Uisp/E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata - prima di eseguire e rendere efficace il provvedimento deliberato, ne dà comunicazione riservata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, concedendo allo stesso trenta giorni per le sue eventuali osservazioni scritte. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni, il provvedimento viene eseguito e reso efficace. In caso di osservazioni scritte, il Consiglio Direttivo, durante la sua prima successiva convocazione utile, le esamina e quindi conferma, modifica o revoca la decisione precedentemente assunta, sempre a maggioranza e votazione segreta. Al Socio sospeso non saranno rimborsate le quote di associazione e affiliazione corrispondenti al periodo della sospensione. Al Socio espulso non saranno rimborsate le quote di associazione e affiliazione corrispondenti al periodo residuo della loro validità temporale.

#### Art. 4 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai soci, individuali o collettive, vengono fatte esclusivamente con una o più delle seguenti modalità:

- Lettera circolare
- Lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- Sms da apparecchio cellulare privato di membro del Consiglio Direttivo
- Affissione di avvisi pubblici in bacheca presso la Sede Sociale
- Comunicazioni pubblicate sul sito internet [www.podistiresco.it](http://www.podistiresco.it)

L'utilizzo di Social (Facebook, WhatsApp, ecc.) è spontaneamente consentito ma non potrà in ogni caso essere inteso quale strumento ufficiale di comunicazione dell'Associazione ricordando che la proprietà ed il trattamento dei dati ivi contenuti è in capo al Social stesso (cd. "over the top"), e segue la legislazione vigente del Paese della rispettiva sede legale. Il Gruppo chiuso Facebook e la Pagina Facebook le cui denominazioni fanno risalire all'identità dell'Associazione sono strumenti di comunicazione efficaci amministrati da coloro che gli hanno creati, senza obbligo alcuno nei confronti dell'Associazione e dei soci, se non quello di salvaguardia del buon nome e della eticità delle iniziative intraprese.